



**FEDERAZIONE TRA LE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE
PERSONE CON DISABILITA'**

STATUTO E REGOLAMENTO

Avvertenze:

Il presente testo contiene alternativamente gli articoli dello Statuto e del Regolamento della Federazione.

Tale alternanza viene meno nel caso in cui gli articoli dello Statuto (contrassegnati dalla sigla S) non fossero regolamentati (sigla R).

Le sigle, poi sono diversificate nei loro caratteri di scrittura.

FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

STATUTO E REGOLAMENTO

Titolo I Costituzione — Sede — Scopi

(Statuto) Art. 1

E' costituita la Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità.
Fanno parte della Federazione, quali membri fondatori:

- l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
- l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro
- l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi
- l'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti
- l'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio istituzionale

Alla Federazione possono essere ammesse, con voto unanime dei membri fondatori, altre Associazioni di persone con disabilità, di rilevanza nazionale, che abbiano strutture democraticamente elette e che svolgano la loro attività da non meno di un quinquennio.

A ciascuna Associazione viene attribuito un numero di voti pari al numero degli organi provinciali democraticamente eletti.

(R) Art.1

(Abbreviazioni terminologiche)

Nei successivi articoli saranno utilizzate, per brevità, le seguenti abbreviazioni terminologiche:

- "federazione" per indicare la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità;
- "associazione" per indicare gli organismi che compongono la Federazione stessa;

(S) Art. 2

La Federazione ha sede legale in Roma.

(S) Art. 3

Scopo della Federazione è di costituire un organismo valido a rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali delle persone con disabilità presso lo Stato, le Regioni, gli enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del Paese.

In particolare, la Federazione coordina le politiche e le iniziative nei settori della previdenza, dell'assistenza, dell'istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, della sicurezza, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo sociale, nonché in tutti gli altri settori che interessano le categorie rappresentate.

La Federazione — che si richiama ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana che riconosce il valore culturale, sociale e morale dell'associazionismo — intende tutelare la dignità di tutte le categorie delle persone con disabilità indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa.

(S) Art. 4

La Federazione, per realizzare i fini istituzionali, si propone di promuovere ogni iniziativa diretta, nell'ambito delle finalità statutarie delle singole Associazioni che la compongono, alla promozione sociale delle persone con disabilità e alla loro partecipazione alla vita di società.

In particolare:

- a) collabora con tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali per l'attuazione dei principi costituzionali e le leggi dello Stato riguardanti la previdenza, l'assistenza e la protezione delle persone con disabilità;
- b) promuove iniziative che assicurino il diritto al lavoro superando una concezione meramente assistenzialistica e favorendo la rieducazione professionale delle persone con disabilità ed il loro inserimento nella vita di relazione e nel mondo del lavoro;
- c) promuove la riabilitazione, il recupero e l'integrazione delle persone con disabilità in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
- d) studia i problemi relativi alle minorazioni ed alla disabilità e promuove ogni forma di intervento in favore delle categorie rappresentate;
- e) attua iniziative di solidarietà tra i soci, anche mediante la cooperazione sociale;
- f) può promuovere la pubblicazione di un periodico informativo.

(S) Art. 5

Le Associazioni che fanno parte della Federazione conservano la loro autonomia secondo i propri statuti.

Le Associazioni federate sono impegnate a non intraprendere iniziative di carattere generale non concordate e a non assumere atteggiamenti in contrasto con le linee tracciate dagli organi statuari della Federazione.

La Federazione, in applicazione del vincolo di solidarietà, si impegna a sostenere anche le iniziative di interesse particolare delle singole Associazioni federate che non siano in contrasto con il presente statuto.

Titolo II Organi della Federazione

(S) Art. 6

Gli Organi della Federazione si dividono in: Organi Centrali ed Organi Periferici.

Organi Centrali sono:

- a) l'Assemblea.
- b) il Comitato esecutivo.
- c) il Presidente.

Organi Periferici sono i:

Comitati regionali e provinciali di coordinamento territoriale.

Titolo III Dell'Assemblea

(S) Art. 7

L'Assemblea è l'organo supremo della Federazione.

Essa è costituita dai Presidenti nazionali delle Associazioni federate e da altri tre rappresentanti designati dalle rispettive Associazioni, qualora le Associazioni stesse siano regolarmente presenti ed operanti in almeno dieci regioni e cinquanta province del territorio nazionale.

In caso contrario, ciascuna delle Associazioni aderenti potrà essere rappresentata soltanto dal suo Presidente nazionale.

I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati per due mandati.

Il Presidente nazionale ha la facoltà di invitare ad assistere ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, alcuni rappresentanti dei Comitati regionali e provinciali di coordinamento.

I Presidenti nazionali delle Associazioni federate, che si trovano nella impossibilità di partecipare alle riunioni di Assemblea, possono conferire apposita delega ad uno dei vice Presidenti nazionali oppure ad altro componente dei propri organi centrali.

(R) Art. 7

(Partecipazione all'Assemblea di persone invitate)

Il Presidente nazionale potrà invitare all'Assemblea anche esponenti del mondo politico, religioso, culturale ed amministrativo i quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.

(S) Art. 8

L'Assemblea elegge, di massima e con criterio di rotazione, il Presidente e due Vicepresidenti. Possono essere eletti Presidente, o Vicepresidente della Federazione, i Presidenti nazionali delle Associazioni di cui all'art. 1.

E', inoltre, di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- a) determinare gli indirizzi generali cui l'attività della Federazione deve informarsi;
- b) deliberare le modifiche allo Statuto della Federazione;
- c) approvare il proprio Regolamento;
- d) deliberare le iniziative dirette al raggiungimento degli scopi statutari e ratificare quelle assunte dal Comitato esecutivo;
- e) deliberare:
 - entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo;
 - entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario che si chiuderà il 31 dicembre di ciascun anno.

(S) Art. 9

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritenga opportuno oppure a richiesta di almeno un terzo dei membri in carica dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno venti giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante preavviso telegrafico di almeno quarantotto ore.

Essa delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(R) Art. 9

(Convocazione della Assemblea. Votazioni e verbale)

Il Presidente nazionale invia ai responsabili delle Associazioni federate ed ai rappresentanti di ciascuna di esse l'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede, della data e dell'ora.

Il Presidente nazionale apre i lavori e presiede l'Assemblea.

Le votazioni palesi dell'Assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Il verbale dei lavori assembleari viene redatto dal Segretario dell'Assemblea sotto la responsabilità diretta del Presidente dell'Assemblea stessa.

Titolo IV

Del Presidente nazionale, dei vice Presidenti nazionali e del Comitato esecutivo

(S) Art. 10

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi. Adotta, in caso di urgenza e con riserva di ratifica, provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo.

Il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti in base alle deleghe loro affidate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario.

Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile, di massima, per due volte.

Il Presidente nazionale vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Può partecipare personalmente, o delegando uno dei componenti del Comitato esecutivo, alle riunioni degli organi periferici della Federazione.

Per il funzionamento degli organi della Federazione, il Presidente si avvale di una segreteria tecnica, la cui composizione sarà determinata dal Comitato esecutivo. Tale segreteria tecnica potrà nominare al proprio interno un coordinatore.

(R) Art. 10

(Presidente nazionale: assenza o impedimento)

Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del Presidente nazionale, previste al comma 2 dell'art. 10 dello Statuto, dovessero precludere l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente e, quindi, fossero tali da compromettere, nel corso del tempo, il regolare svolgimento delle attività della Federazione, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Vicepresidente vicario, con urgenza, per adottare le necessarie deliberazioni.

(S) Art. 11

Il Comitato esecutivo è composto dai Presidenti nazionali delle Associazioni federate che possono, in caso di necessità, delegare uno dei Vicepresidenti nazionali oppure un altro componente dei propri organi centrali.

A ciascuna Associazione viene attribuito un numero di voti pari al numero degli organi provinciali democraticamente eletti.

Il Comitato esecutivo ha l'effettiva direzione e gestione della Federazione, ed inoltre, provvede:

- a) ad attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) ad assumere le opportune iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea;
- c) a predisporre le norme intese a regolamentare le attività federative, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) a predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) ad effettuare le assunzioni del personale eventualmente necessario per il funzionamento della Federazione;
- f) a nominare il Commissario straordinario regionale, che rimane in carica per il periodo di sei mesi, rinnovabili una sola volta, per la costituzione o il rinnovo degli organi sociali.

(S) Art. 12

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente nazionale, in via ordinaria, almeno sei volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 dei voti di cui dispone il Comitato stesso.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno, deve essere inviato dal Presidente nazionale ai componenti il Comitato esecutivo almeno otto giorni prima della riunione. La convocazione, in caso di urgenza, può essere effettuata, mediante preavviso di posta elettronica o fax, almeno quarantotto ore prima.

Le sedute del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto.

(S) Art. 13

Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente nazionale, può costituire uno o più gruppi di lavoro per l'esame di specifiche materie. Alla formazione di tali gruppi concorrono gli stessi membri del Comitato esecutivo con funzioni di coordinatori e con facoltà, peraltro, di avvalersi della collaborazione di qualificati esperti che già operano nell'ambito di ciascuna Associazione.

Titolo V Dei proventi

(S) Art. 14

I mezzi economici di cui la Federazione dispone per il proprio funzionamento sono:

- a) le quote delle Associazioni federate;
- b) gli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato e di enti pubblici e privati;
- c) i proventi derivanti da iniziative di carattere economico.
- d) lasciti e donazioni.

Titolo VI Delle attività periferiche

(S) Art. 15

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto sono costituiti, localmente, Comitati regionali e provinciali di coordinamento. Tali Comitati sono composti da due membri per

ciascuna delle Associazioni federate, durano in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinnovati, di massima, per due volte consecutive.

I mezzi economici di cui i suddetti Comitati dispongono per il proprio funzionamento sono le quote delle Associazioni federate, gli eventuali contributi ordinari e straordinari di enti pubblici e privati nonché i proventi derivanti da iniziative di carattere economico, lasciti e donazioni.

(R) Art. 15

(Vigilanza sui Comitati regionali e provinciali di coordinamento)

Il Presidente nazionale, direttamente o per il tramite di un suo delegato, può verificare, quando lo ritenga opportuno, tutti gli atti dei Comitati regionali e provinciali di coordinamento.

A tale scopo, i Presidenti regionali e provinciali sono tenuti a collaborare alla verifica.

Il Presidente nazionale riferirà al Comitato esecutivo le risultanze della verifica ed al Comitato regionale competente gli eventuali provvedimenti.

(S) Art. 16

Organizzazione su base regionale

L'organizzazione della Federazione su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a Statuto ordinario e speciale.

Organi regionali sono:

- a) il Comitato regionale di coordinamento;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Presidente regionale.

Gli Organi regionali hanno sede, di massima, presso l'Associazione a cui appartiene il Presidente regionale.

(S) Art. 17

Il Comitato regionale di coordinamento

Il Comitato regionale di coordinamento è costituito dai Presidenti regionali delle singole Associazioni federate e da due rappresentanti designati per ciascuna di esse.

Il Comitato regionale di coordinamento elegge al proprio interno il Presidente e due Vicepresidenti che costituiscono l'Ufficio di Presidenza regionale.

Ed inoltre:

- a) vigila sull'applicazione, in ambito regionale, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nazionale e dal Comitato esecutivo;
- b) determina l'indirizzo e stabilisce il programma delle attività nonché delle iniziative da adottare nella Regione;
- c) nomina i rappresentanti della Federazione in ogni altro organismo che operi nel territorio regionale;
- d) costituisce commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità associative;
- e) dirime le eventuali controversie tra i Comitati provinciali e nomina i Commissari straordinari presso le sedi provinciali;
- f) decide su ogni questione che gli viene sottoposta dai Presidenti regionali e provinciali delle Associazioni federate.

Il Comitato regionale di coordinamento si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno ed, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente regionale lo ritenga necessario oppure lo richieda:

- a) il Presidente nazionale, che ne indica l'ordine del giorno;
- b) la maggioranza dell'Ufficio di presidenza regionale;
- c) almeno i 2/5 dei Comitati provinciali.

(R) Art. 17

(Competenze del Comitato regionale di coordinamento: insediamento e controllo)

Il Comitato regionale di coordinamento uscente resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del Comitato neo eletto.

La riunione di insediamento del Comitato regionale e le eventuali successive, fino all'avvenuta elezione del Presidente, sono presiedute dal componente più anziano di età.

(S) Art. 18

Il Presidente del Comitato regionale di coordinamento

Il Presidente regionale di coordinamento ha la direzione delle attività e la rappresentanza legale della Federazione in ambito regionale.

Il Presidente regionale, inoltre:

- a) garantisce l'osservanza delle linee programmatiche stabilite dagli Organi centrali;
- b) convoca e presiede il Comitato regionale di coordinamento.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente regionale di coordinamento è sostituito dal Vicepresidente vicario.

(R) Art. 18

(Competenze del Presidente regionale di coordinamento)

Il Presidente del Comitato regionale di coordinamento uscente o, in caso di impedimento o vacanza, il Vicepresidente regionale convoca, entro giorni quindici dallo svolgimento dell'ultima Assemblea regionale, la prima riunione del Comitato regionale.

Il Presidente del Comitato regionale di coordinamento, o un suo delegato, può verificare quando lo ritenga opportuno, tutti gli atti dei Comitati provinciali di coordinamento della Regione.

(S) Art. 19

Organizzazione su base provinciale

L'organizzazione della Federazione su base provinciale corrisponde al territorio della circoscrizione provinciale.

Il Comitato provinciale di coordinamento è il nucleo organizzativo fondamentale della Federazione ed ha sede, di massima, presso l'Associazione il cui Presidente è anche Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato provinciale di coordinamento elegge al proprio interno il Presidente e due Vice presidenti che costituiscono l'Ufficio di presidenza provinciale.

Il Comitato provinciale di coordinamento si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando:

- a) il Presidente provinciale lo ritenga opportuno;
- b) ne venga fatta richiesta dai 2/5 dei suoi componenti;
- c) ne sia fatta la richiesta dal Comitato regionale di coordinamento.

Il Comitato provinciale di coordinamento opera in regime di autonomia rispetto agli organi centrali della Federazione, ma conforma la sua azione alle direttive programmatiche del Comitato esecutivo ed a quelle del Comitato regionale di coordinamento.

(R) Art. 19

(Competenze del Comitato e del Presidente provinciale di coordinamento)

Il Comitato provinciale di coordinamento uscente resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del Comitato neo eletto.

La riunione di insediamento del Comitato provinciale e le eventuali successive, fino all'avvenuta elezione del Presidente, sono presiedute dal componente più anziano di età.

Il Presidente del Comitato provinciale di coordinamento uscente o, in caso di impedimento o vacanza, il vice presidente provinciale, convoca, entro giorni quindici dallo svolgimento dell'ultima Assemblea provinciale, la prima riunione del Comitato stesso.

Titolo VII **Disposizioni finali**

(S) Art. 20

Le cariche elettive insieme agli organi statutari della Federazione sono gratuite.

(S) Art. 21

Le eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere approvate da almeno 2/3 dei componenti l'Assemblea della Federazione.